SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 296)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, JANNELLI, BARSACCHI, SCAMARCIO, SCEVAROLLI, PETRONIO, NOCI e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1979

Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardanti il trattamento economico dei colonnelli e tenenti colonnelli delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato

Onorevoli Senatori. — La legge 24 maggio 1970, n. 336, dispone, all'articolo 2 secondo comma, che « i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato "ex combattenti" possono richiedere, al momento della cessazione dal servizio, l'attribuzione delle competenze di quiescenza previste per la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta ».

La disposizione sopracitata fu poi estesa, con effetto retroattivo, al personale militare per effetto della legge 9 ottobre 1971, n. 824. Di conseguenza tutti gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato che optarono per la citata soluzione sono sempre stati collocati a riposo — se ex combattenti — con l'attribuzione del trattamento di quiescenza previsto per il grado (qualifica) « immediatamente superiore a quello posseduto », anche dopo che la legge 10 dicembre 1973, n. 804, aveva istituito una serie di livelli retributivi per i colonnelli (articolo 8) e per i tenenti colonnelli già dichiarati idonei all'avanzamento (articolo 12).

La legittimità della predetta procedura non è stata mai posta in discussione anche perchè i citati livelli retributivi non erano venuti a costituire « classi di stipendio » vere e proprie, ma soltanto scatti di stipendio straordinari disposti per compensare gli appartenenti ai gradi in argomento di una stasi di carriera troppo prolungata ed altamente selettiva per effetto della pianificazione delle promozioni disciplinate dalla legge di avanzamento 12 novembre 1955, numero 1137. Questa procedura, infatti, è del tutto conforme a quanto stabilito dall'articolo 3 della citata legge n. 824 del 1971, il quale precisa che « per qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, numero 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa ».

È pertanto evidente che a tutti i militari ex combattenti deve essere attribuito il trat-

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

_ 2 _

tamento di quiescenza previsto per il grado immediatamente superiore a quello posseduto al momento del collocamento a riposo in quanto la loro carriera è basata su una successione di gradi (qualifiche) e non su una successione di classi di stipendio così come è previsto, invece, per il personale civile in genere. Il fatto che i colonnelli e una parte dei tenenti colonnelli sono stati scaglionati in vari livelli retributivi non è rilevante perchè tali livelli non hanno alterato lo stato giuridico di detti ufficiali nè sono venuti ad interferire sullo svolgimento della loro carriera.

Nel corso del 1978, e cioè dopo ben 5 anni dalla istituzione dei predetti livelli retributivi, la Corte dei conti ha inopinatamente mutato parere ed ha ricusato il visto di legittimità su un decreto che conferiva il trattamento del grado superiore ad un colonnello ex combattente inquadrato nel primo anzichè nel secondo — ed ultimo — livello retributivo.

Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, è da ritenere che la Corte dei conti sia pervenuta a quella sua tardiva decisione (Deliberazione n. 691 del 20 luglio 1978) accumunando, erroneamente, i livelli retributivi in argomento con le classi di stipendio previste dallo stato giuridico di ben altro personale, e cioè per quel personale che non è dotato di una pianificata successione di qualifiche (gradi), come i docenti, i magistrati, eccetera, o per quel personale il quale può accedere alla qualifica superiore soltanto dopo avere percorsa tutta la gamma delle classi di stipendio previste per la propria categoria, come il personale impiegatizio (eccettuate le promozioni straordinarie « a scelta assoluta » le quali, è evidente, non

sono pianificate ma disposte a discrezione dell'amministrazione medesima).

Per effetto di detta deliberazione si è venuta ad instaurare anche una assurda disparità di trattamento tra i colonnelli e tenenti colonnelli ex combattenti collocati a riposo dal 1969 (data di retroattività della legge n. 336 del 1970) a tutto il 1977 ed i loro colleghi collocati a riposo successivamente. Questi ultimi, infatti, essendo ancora amministrati dalle gestioni speciali di Forza armata sono stati assoggettati a pesanti trattenute ad effetto, addirittura, retroattivo.

Da rilevare, infine, che la citata deliberazione è venuta a porre in dubbio la certezza del diritto. Infatti tutti gli attuali colonnelli e tenenti colonnelli che al momento della presentazione della domanda di esodo volontario (agosto ottobre 1974) non erano ancora inquadrati nei predetti livelli retributivi vengono ora privati di un diritto acquisito per effetto di quella domanda. È infatti evidente che alla irrevocabilità di detta domanda (irrevocabilità disposta dalla legge 14 agosto 1974, n. 355) deve corrispondere, in uno Stato di diritto, la irrevocabilità dei diritti acquisiti per effetto della medesima.

Pertanto, allo scopo di porre i competenti organi amministrativi e giurisdizionali nella condizione di applicare in modo corretto le disposizioni emanate dalla legge n. 336 del 1970, si rende necessario emanare una norma di interpretazione autentica della natura dei citati livelli retributivi. A tale scopo è stato preparato il presente disegno di legge, che sottoponiamo alla vigile attenzione del Parlamento auspicandone una benevola e sollecita approvazione stante la gravità e l'urgenza del caso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DE LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Con effetto dalla data della loro decorrenza, i livelli retributivi previsti dagli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non si intendono quali classi di stipendio ai fini della attribuzione del beneficio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.